



U.S.R.

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, gli artt. 29, commi 8 e 12; 30, commi 1 e 3; 44 e 45;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 concernente "*Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*" e, in particolare, l'art. 4, comma 5;
- VISTO** il vigente Regolamento Didattico dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 2332 del 02/07/2014;
- VISTO** il Parere dell'ANVUR n. 14 del 18/10/2011;
- VISTA** la Delibera di cui al Verbale n. 25 del 24/09/2015 con la quale il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha approvato la proposta di un *Regolamento sul Tirocinio Professionalizzante nell'ambito dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie* nel testo riportato nella predetta Delibera;
- VISTA** la Delibera n. 47 del 09/11/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al testo del suddetto Regolamento, previa modifica del 3° capoverso dell'art. 3 del testo stesso nella riformulazione di seguito riportata: "*Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DAP) deve essere un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale della rispettiva Classe nonché con esperienza non inferiore a cinque anni quale titolare di insegnamento in discipline professionalizzanti nello specifico profilo professionale*";
- VISTA** la Delibera n. 30 del 10/11/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato il *Regolamento sul Tirocinio Professionalizzante nell'ambito dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie*, previa modifica del 3° capoverso dell'art. 3 del testo stesso nella seguente riformulazione: "*Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DAP) deve essere un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale della rispettiva Classe nonché con esperienza non inferiore a cinque anni quale titolare di un incarico di formazione in discipline professionalizzanti nello specifico profilo professionale*";
- PRESO ATTO** della modifica apportata all'art. 3 del suddetto Regolamento dal competente Ufficio secondo la formulazione riportata nella premessa che precede,

DECRETA

E' emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, il *Regolamento sul Tirocinio Professionalizzante nell'ambito dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente *ad iterim* della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

AdP





Regolamento sul Tirocinio Professionalizzante nell'ambito dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Tirocinio Professionalizzante nell'ambito dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.

Art. 2

Definizione del Tirocinio Professionalizzante e finalità

L'attività di Tirocinio è obbligatoria ed è finalizzata all'ammissione alla prova finale, che - oltre alla valenza accademica - ha valore di Esame di Stato ed è, quindi, abilitante all'esercizio della professione sanitaria.

Il Tirocinio Professionalizzante è un'attività formativa che prevede l'affiancamento dello studente ad un professionista esperto (Tutor), in contesti specifici, al fine di apprendere le competenze previste dal profilo professionale.

Le finalità che il tirocinio persegue sono:

- Sviluppare le competenze professionali: il tirocinio facilita processi di elaborazione e integrazione dei saperi, delle conoscenze con le esperienze, alla luce delle competenze specifiche definite dalla normativa sull'esercizio professionale.
- Sviluppare identità e appartenenza professionale: il tirocinio promuove la consapevolezza di ruolo, inoltre permette di apprezzare valori, acquisire abilità e comportamenti per lo sviluppo della dimensione etico-deontologica correlata alla professione sanitaria superando progressivamente eventuali immagini idealizzate della professione.
- La socializzazione anticipatoria al lavoro: attraverso il tirocinio lo studente viene a contatto con contesti organizzativi e inizia a conoscerne le dimensioni relazionali, le funzioni organizzative ed interprofessionali presenti nei servizi.

Le attività affidate devono avere un valore educativo e formativo in stretto collegamento con gli obiettivi di tirocinio.

Art. 3

Caratteristiche del Tirocinio

L'attività di Tirocinio è volta al conseguimento di tutti gli obiettivi formativi previsti dall'Ordinamento del Corso di Studi e prevede l'acquisizione di 60 CFU.

L'attività formativa di tirocinio deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori dello stesso profilo professionale ed è coordinata dal Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti.

Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DAP) deve essere un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale della rispettiva Classe nonché con esperienza non inferiore a cinque anni quale titolare di un incarico di formazione in discipline professionalizzanti nello specifico profilo professionale.

Il DAP è nominato dalla Commissione di Coordinamento Didattico, con incarico di durata triennale.

L'attività di tirocinio non può essere considerata attività sostitutiva nei servizi.

Art. 4

Sistema delle responsabilità e figure di riferimento

L'attività di Tirocinio deve essere progettata, pianificata, organizzata, gestita e valutata sulla base degli obiettivi formativi predefiniti in stretto collegamento con la componente teorica del corso di studi.



La responsabilità di questo processo è affidata al Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DAP) che si avvale di Tutori appartenenti allo stesso profilo professionale, dipendenti del Servizio Sanitario Regionale o delle strutture convenzionate, nominati annualmente dalla Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Studi.

Il DAP ha la responsabilità di:

- realizzare la programmazione e gestione delle attività di tirocinio considerando criteri formativi, organizzativi e clinici dei servizi, nonché le linee di indirizzo degli organi universitari e professionali;
- progettare, gestire e valutare le attività didattiche professionalizzanti avvalendosi per il tirocinio e i laboratori professionalizzanti di tutori dedicati e/o dei servizi;
- promuovere l'integrazione degli insegnamenti teorici con quelli professionalizzanti assicurando la pertinenza formativa agli specifici profili professionali;
- gestire l'inserimento e lo sviluppo formativo dei tutor didattici universitari assegnati;
- fornire consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti, attraverso colloqui ed incontri programmati;
- gestire le risorse in allineamento alle risorse di budget della struttura sanitaria in cui ha sede o afferisce il Corso di laurea;
- promuovere strategie di integrazione con i referenti dei servizi sanitari per facilitare e migliorare la qualità dei percorsi formativi;
- garantire la sicurezza degli studenti in base agli adempimenti fissati dalla normativa specifica;
- produrre report e audit rispetto all'attività formativa professionale realizzata;
- promuovere sperimentazioni e ricerca pedagogica nell'ambito delle attività professionalizzanti;
- certificare le competenze professionali raggiunte dagli studenti in conformità agli standard professionali definiti.

Il DAP si avvale dei tutori di tirocinio, che, con funzioni specifiche ed attività diversificate, sono coinvolti e corresponsabili della formazione che si sviluppa nel contesto dei servizi.

Il Tutor di tirocinio rappresenta pertanto una figura indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi, nonché della relativa verifica e valutazione.

Il Tutor di tirocinio è responsabile dello studente durante l'orario di tirocinio, segnala tempestivamente al DAP eventuali situazioni che possono compromettere l'andamento del tirocinio, l'apprendimento, la sicurezza, la qualità dell'assistenza e delle relazioni che si instaurano, nonché problemi di natura etico-deontologica.

Il DAP e lo studente, in merito al rapporto reciproco, si attengono rigorosamente al Codice Etico di Ateneo.

Art. 5

Prerequisiti al tirocinio

L'ammissione al tirocinio è da intendersi vincolata alla normativa vigente nelle aziende in merito alle idoneità per la specifica funzione e alla sorveglianza sanitaria, in analogia con quanto previsto per il personale dipendente e nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

Art. 6

Ammissione al tirocinio

Di norma gli studenti vengono ammessi al tirocinio nei tempi e nei modi previsti nell'ambito della programmazione didattica del Corso di Laurea, presentata all'inizio di ogni anno accademico agli studenti, tenuto conto anche della possibilità di accogliere i tirocinanti da parte delle sedi di tirocinio.

L'ammissione alla frequenza del tirocinio dell'anno di corso successivo è sempre subordinata al superamento dell'esame di tirocinio dell'anno precedente e quindi al raggiungimento degli obiettivi dell'esame stesso.



Lo studente che conclude il tirocinio di anno/semestre con valutazione positiva, ma con un debito orario sul monte ore previsto (non superiore al 10%) per giustificati motivi, può essere ammesso all'esame. Tale debito orario deve essere recuperato entro la fine del Corso di Studi, secondo modalità concordate con il DAP, che predispone un piano di recupero che tenga conto delle attività ordinarie già programmate.

Art. 7

Progetto di tirocinio

Il progetto formativo previsto per il tirocinio del corso di laurea deve essere documentato e presentato all'inizio di ogni anno accademico agli studenti coinvolti. Deve contenere gli obiettivi formativi, gli standard attesi e le modalità di valutazione.

L'attività di tirocinio, di norma, non è programmata nei periodi di vacanza accademica.

I sistemi di valutazione delle competenze attese devono essere espliciti e condivisi tra DAP, i Tutor del Corso e quelli dei servizi.

ART.8

Modalità di certificazione del Tirocinio

L'attività di Tirocinio deve essere certificata mediante l'adozione di un apposito libretto-diario, nel quale vengono quotidianamente annotate e certificate, con firma del tutore, le attività svolte dallo studente.

Al termine di ciascun esperienza di tirocinio, i tutori certificano l'acquisizione delle competenze previste dal progetto formativo.

Mentre al termine di ciascun anno di corso, viene effettuata una valutazione certificativa per accertare i livelli raggiunti dallo studente nello sviluppo delle competenze professionali attese.

Art. 9

Criteri di scelta delle sedi di tirocinio

Per sede di tirocinio si intende il Servizio che accoglie lo studente per un periodo di tempo definito.

Le sedi di tirocinio, devono essere accuratamente selezionate dal DAP, per la qualità dell'ambiente di apprendimento e le prestazioni erogate.

I criteri prioritari con cui selezionare le sedi sono:

- offerta di opportunità di apprendimento rilevanti e coerenti con le esigenze dello studente e con gli obiettivi formativi;
- presenza di professionisti motivati all'insegnamento e alla supervisione dei tirocinanti, disponibili ad aderire a progetti di formazioni al tutorato sul campo;
- garanzia delle condizioni di sicurezza dello studente;
- modelli professionali e/o organizzativi innovativi;
- orientamento ad adottare pratiche basate sulle evidenze scientifiche;

IL DAP deve garantire un monitoraggio continuativo della qualità delle sedi di tirocinio e presentare una relazione annuale alla Commissione di Coordinamento Didattico.

L'assegnazione dello studente alla sede di tirocinio è responsabilità del DAP.

Art.10

Modalità di svolgimento e frequenza

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Nell'arco del triennio sono programmate esperienze di tirocinio in contesti diversi.



Art. 11

Sospensione dal tirocinio

Le cause di sospensione dal tirocinio sono le seguenti:

- A. stato di gravidanza e maternità nel rispetto della normativa vigente;
- B. richiesta presentata in forma scritta e debitamente motivata da parte dello studente.

Possono costituire altresì motivazione di sospensione temporanea, le seguenti condizioni:

1. studente che ha commesso errori o omissioni che possono mettere a rischio l'incolumità psico-fisica o provocare danno all'utente;
2. studente che assume comportamenti non professionali, non in linea con il Codice Etico di Ateneo e il Codice Etico Professionale.

Nelle sopracitate situazioni in relazione ai precedenti punti 1 e 2, è avviato un procedimento disciplinare in Senato Accademico, che può prevedere, come sanzione massima, la sospensione temporanea, con conseguente esclusione dalle prove di verifica del profitto previste in quel periodo. (art. 28 Regolamento di Ateneo).

Sospensioni superiori a dodici mesi tra un'esperienza di tirocinio e la successiva, richiedono un'attenta valutazione del DAP che potrebbe richiedere la frequenza di un'ulteriore esperienza di tirocinio, eventualmente integrato con attività di laboratorio, come riavvicinamento alle attività professionalizzanti.

ART.12

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari in materia.

